

Roma, 13 marzo 2026

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 15/2026

Oggetto: Fiscale - Dogane – Finanziamenti – Contributo sui pacchi di modico valore (cd handling fee) e iperammortamento per l'acquisto di beni strumentali – Impegni del Governo – Comunicato stampa MEF n.31 del 12.3.2026.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che, nelle more di un provvedimento legislativo di prossima emanazione, è stata sospesa fino al 30 giugno 2026 l'applicazione del contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE che gli Uffici delle dogane devono riscuotere all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni (art.1 c.126-128 L.n.199/2025 – Legge di Bilancio 2026).

Come è noto, il Regolamento UE n.382/2026 ha introdotto dall'1 luglio 2026 un dazio doganale di 3 euro per categoria merceologia (articolo) sui pacchi di valore inferiore a 150 euro nel caso di importazione esente dall'IVA in quanto dichiarata nell'ambito del regime IOSS e se le merci sono contenute in spedizioni postali come definite dall'art. 1 punto 24) del Regolamento Ue n.2446/2015.

Fedit esprime soddisfazione per l'impegno assunto dal Governo di intervenire sulla disciplina in questione anche a seguito delle avvenute interlocuzioni; in attesa dell'adozione del provvedimento normativo annunciato – volto a ristabilire un adeguato equilibrio tra la normativa interna e quella unionale – la Federazione si è tuttavia vista costretta, a tutela degli interessi del settore, ad impugnare dinanzi al TAR Lazio la disposizione. Si auspica pertanto che le indicazioni contenute nel comunicato del MEF trovino tempestiva attuazione nel previsto intervento legislativo.

Il MEF ha inoltre annunciato che, con medesimo provvedimento legislativo in corso di approvazione, eliminerà la cd clausola made in UE/SEE prevista in relazione alla produzione di beni oggetto del beneficio fiscale speciale, cd Iperammortamento, introdotto anch'esso dalla Legge di Bilancio 2026 (art.1 c.427-436).

Tale beneficio che, come è noto, ha sostituito i crediti d'imposta cd Industria 4.0 e Transizione 5.0, ha infatti l'obiettivo di agevolare l'acquisto di beni materiali e immateriali strumentali nuovi interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché di

beni materiali nuovi necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

In base alla normativa, è stato previsto il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi una maggiorazione del costo di acquisto dei suddetti beni, effettuati dall'1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, da portare in deduzione; in particolare, la maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari al 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e al 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Si rammenta che il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto stabiliranno successivamente, con apposito decreto, le relative modalità di attuazione, la procedura di accesso al beneficio attraverso la presentazione telematica di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili sulla piattaforma che sarà sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nonché il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione che dimostri il diritto al beneficio.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Stampa

COMUNICATO

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), per modificare:

- le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell'applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell'efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- le disposizioni della medesima legge di bilancio per il 2026 (art.1, comma 139) che stabiliscono le regole per la determinazione dell'imponibile IVA relativo alle permutate. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l'ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente;
- le disposizioni dedicate al nuovo "iper-ammortamento", (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, la maggiorazione, ai fini dell'ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Roma, 12 marzo 2026

Ore 10

Ufficio Stampa

Tel. +39 06 4761 4360

E-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

www.mef.gov.it

